



TFA SPECIALI (PAS)

Corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento

<http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/concorsi/originario>

a cura di [Laura Razzano](#)

CHI PUO' ISCRIVERSI AI PERCORSI FORMATIVI ABILITANTI SPECIALI?



Solo i docenti **non di ruolo**, compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso dei titoli di studio previsti che abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, **almeno tre anni di servizio** in scuole statali, paritarie o nei centri di formazione professionale, solo nei corsi riconosciuti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

La frequenza non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi compresi i percorsi di cui al D.M. 249/2010.

PERCORSI SPECIALI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PER LA SCUOLA PRIMARIA – DOCENTI NON LAUREATI

Possono partecipare anche le maestre ed i maestri che si sono diplomati nei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque entro l'A.S. 2001-2002, che abbiano almeno tre anni di servizio specifico nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria.

Il titolo sperimentale, per essere valido, deve essere riconducibile al Diploma di Maturità Magistrale con apposita dicitura contenuta nel Diploma stesso o, in assenza di tale dicitura, l'equivalenza a diploma magistrale deve risultare dal decreto autorizzativo della sperimentazione per l'Istituto ove il titolo è stato conseguito;


ATTENZIONE

I docenti della scuola primaria, al fine di conseguire l'abilitazione, devono essere in possesso della certificazione B2 di lingua Inglese prevista dal QCER, ai sensi dell'art. 3 comma 4 lett. a) del D.M. 249/2010.



Sarà cura degli Atenei attivare specifici percorsi per poter ottenere la certificazione richiesta.

CALCOLO DEL SERVIZIO



Si calcola il servizio prestato in ciascuno dei 3 anni scolastici richiesti che, per essere riconosciuto, deve corrispondere ad un anno intero:

- ✓ essere pari o superiore a 180 giorni per ognuno dei tre anni
- ✓ essere stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale

Per raggiungere i 180 giorni si possono unire tutti i servizi prestati in un medesimo anno e in una classe di concorso, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale.

Il servizio prestato in classi di concorso diverse da quelle in cui ci si vuole abilitare è valido solo per due anni su tre perché **almeno un anno scolastico di servizio** (dei tre richiesti) deve essere stato svolto nella classe di concorso per la quale si intende partecipare.

Gli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria possono aggregare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia su posti normali che su posti di sostegno, a condizione che, in ciascun anno scolastico dei tre richiesti, il servizio sia stato prestato interamente sulla stessa tipologia di posto (o tutto un anno alla primaria o tutto un anno all'infanzia)



Esempio 1 anno infanzia + 1 anno primaria + un anno infanzia
Ovviamente sono valide anche tutte le altre combinazioni

SERVIZIO SU SOSTEGNO



E' valido per tutti anche il servizio prestato su posto di sostegno purché rapportato alla classe di concorso o alla tipologia (infanzia – primaria) di posto richiesta. Per sapere la classe di concorso su cui far valere il servizio di sostegno controlla i contratti o devi far riferimento alla graduatoria dalla quale sei stata/o chiamata/o nel momento in cui venivano incrociate le graduatorie o ricevi le proposte dei dirigenti.

QUANTE ISCRIZIONI/ABILITAZIONI?

Puoi iscriverti, anche se hai lavorato su più classi di concorso o posti, ad **uno solo** dei corsi speciali perciò dovrai scegliere. Potrai conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari.

QUALI CLASSI DI CONCORSO?

Sono ancora quelle *vecchie* previste nelle tabelle A, C e D allegate al D.M.39/98.

Titoli di studio previsti dal D.M. 30 gennaio 1998 n. 39 Tabelle A, C e D, dal D.M. 9 febbraio 2005 n. 22 e, per i docenti di strumento musicale, i diplomi accademici di II livello ed i diplomi di Conservatorio vecchio ordinamento (D.M. 6 agosto del 1999 n. 201)

La [nota 4405](#) del 7 maggio 2013 del Miur ha integrato e rettificato le **tabelle** relative alle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al riordino del secondo ciclo. Si tratta di variazioni che hanno efficacia limitata, in attesa del regolamento di revisione delle nuove classi di concorso, ma è bene dare una scorsa per farsi un'idea di un *probabile* futuro della propria materia d'insegnamento.

I TITOLI DI ABILITAZIONE OTTENUTI?

I titoli di abilitazione consentono l'inserimento nella **seconda fascia** delle graduatorie di istituto, costituiscono requisito di ammissione ai futuri concorsi per titoli e per esami e consentono l'assunzione con contratto a tempo indeterminato **solo** nelle scuole paritarie.

LA DOMANDA (dal 2 agosto al 29 agosto salvo proroghe)

La domanda di partecipazione ai percorsi formativi speciali, a pena di esclusione, va presentata esclusivamente **on-line** **previa iscrizione** (*valgono le credenziali già in tuo possesso se sei iscritta/o per le supplenze*) **entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U.**

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/>

in una sola Regione, **a tua scelta**, e per una sola tipologia di posto o classe di concorso. Dovrai dichiarare di essere disposta/o a garantire sia l'espletamento del servizio che la frequenza ai corsi (**massimo di assenze 20%**).

Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ricordalo quando sceglierai la tua sede di lavoro per quest'anno.

LA SEDE DEL CORSO

I Direttori Regionali, d'intesa con gli Atenei e le Istituzioni A.F.A.M. ti assegneranno una sede che potrà essere provinciale, regionale ed, in ultima analisi, interregionale. Il contingente dei posti e il numero massimo dei candidati da ammettere ai corsi è determinato da ciascun Ateneo o Istituzione A.F.A.M., di intesa con il Direttore Regionale, tenuto conto della disponibilità di strutture idonee, di personale docente e non docente e delle dotazioni didattico-strumentali.

Di norma non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10.

L'ESAME

Svolgerai l'ennesimo esame finale, con valore di Esame di Stato, e se lo supererai, avrai conseguito l'agognata abilitazione all'insegnamento !